

# COMUNE DI BESANO

*Provincia di Varese*

## **OGGETTO: PARERE DEL REVISORE SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE E CONTENUTI DI CUI ALLA SEZIONE 3, SOTTOSEZIONE 3.3 DEL PIAO**

L'anno 2025, il giorno 24 del mese di marzo, il sottoscritto Revisore dei conti, Dott. Paolo Ferrarini, nominato con deliberazione consigliere n. 27 del 07/11/2024, esecutiva ai sensi di legge, in ottemperanza alle vigenti prescrizioni di legge.

Richiamati i seguenti disposti di legge:

- l'art. 6 del d.lgs. 165/2001
- l'art. 33 del d.lgs.165/2001
- l'art. 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
- l'art. 33, comma 2 del d.l. 34/2019
- l'art. 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 114/2014
- l'art.1, comma 228, della legge 208/2015
- l'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010
- l'articolo 36, comma 2 del d.lgs.165/2001
- l'art. 6 del d.l.80/2021;

Visto il Decreto 8/05/2018, con cui il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n.108 del 27/04/2020, attuativo dell'art. 33, comma 2 del d.l. 34/2019;

Vista la circolare ministeriale sul DM attuativo dell'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019;

Vista la relazione illustrativa tecnico finanziaria predisposta dai dirigenti/responsabili dei servizi competenti al fine di consentire all'amministrazione l'adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) con particolare riferimento alla Sezione 3, Sottosezione 3.3 Piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2025-2027;

Vista la proposta di deliberazione con la quale la Giunta Comunale intende adottare il piano Integrato di Attività e Organizzazione, cosiddetto PIAO, di cui all'art. 6 del d.l.80/2021, contenente la sottosezione 3.3 relativa al piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2025-2027;

Visti l'allegato e i prospetti di calcolo contenuti nel PIAO;

Considerato che l'amministrazione intende procedere all'assunzione di cui all'Allegato C, prevedendo:

PIANO ASSUNZIONI 2025					
AREA	n.	PROFILO		MODALITA'	NOTE

FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE	1	Specialista in attività amministrative e contabili (settore Finanziario)	TEMPO PIENO	Mobilità Accesso a graduatoria concorso	Per mancata assunzione nel 2024
FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE	1	Geometra /Istruttore Tecnico (Settore Tecnico)	PART TIME 50%	Mobilità Accesso a graduatoria concorso	Per mancata assunzione nel 2024
ISTRUTTORI	1	Agente di Polizia Locale	TEMPO PIENO	Mobilità Accesso a graduatoria concorso	Procedura di concorso in atto
ISTRUTTORI	1	Istruttore amministrativo (servizi demografici)	TEMPO PIENO	Mobilità Accesso a graduatoria concorso	Procedura di mobilità in atto

PIANO ASSUNZIONI 2026					
AREA	n.	PROFILO		MODALITA'	NOTE
FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE	1	Assistente Sociale	PART TIME 50%	Mobilità Accesso a graduatoria concorso	
OPERATORI ESPERTI	1	Operatore esperto	TEMPO PIENO	Mobilità Accesso a graduatoria concorso	per sostituzione personale in pensionamento

PIANO ASSUNZIONI 2027					
AREA	n.	PROFILO		MODALITA'	NOTE
Non sono previste assunzioni					

Considerato inoltre che l'ente intende procedere alle assunzioni di lavoro flessibile nel rispetto del tetto di spesa di cui all'art. 9, comma 28 del d.l.78/2010 pari ad euro 24.237,22

Constatato che il Comune di Besano, a seguito delle verifiche effettuate in ordine ai presupposti di legge di cui all'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019, nonché al DM 17 marzo 2020 ed alla specifica circolare ministeriale redatta per fornire indicazioni alle amministrazioni, ha registrato un rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti pari al 17,27%, al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1 del DM 17 marzo 2020 e pertanto è considerato un Comune virtuoso;

Alla luce di quanto sopra il Comune può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nelle misure previste nel piano assunzionale.

Verificato che questo ente:

- ha rispettato gli obiettivi posti dalle regole sugli equilibri di bilancio nell'anno 2025;



- la spesa di personale, calcolata ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma 557, della l. 296/2006, risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2012/2013 come disposto dall'art. 1, comma 557-*quater* della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014, come si evince dagli allegati al bilancio di previsione 2025/2027;
- l'ente ha rispettato i termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato ed ha inviato i relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione;
- l'ente alla data odierna ottempera all'obbligo di certificazione dei crediti di cui all'art. 27, comma 9, lett. c), del D.L. 26/4/2014, n. 66 convertito nella legge 23/6/2014, n. 89 di integrazione dell'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 29/11/2008, n. 185, convertito in L. 28/1/2009, n. 2;
- l'ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 243 del d.lgs. 267/2000, pertanto non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale;
- pertanto, questo ente non soggiace al divieto assoluto di procedere all'assunzione di personale altrimenti prevista dall'art. 76 del D.L. 112/2008;

Alla luce di quanto sopra il Comune può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nelle misure previste nel piano assunzionale.

Visto l'art. 19, comma 8, della legge 448/2001, secondo cui *“A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997 n.449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate”*;

Richiamato l'art. 3, comma 10-*bis*, primo periodo, del d.l. 90/2014, per cui *“Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente”*;

Atteso che questo Organo è chiamato, a sensi dell'art. 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ad esprimersi in merito alla compatibilità dei costi derivanti dalla rideterminazione della dotazione organica ed in ordine alla spesa per il piano del fabbisogno di personale, in conformità a quanto previsto dall'art. 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dall'art. 91 del T.U.E.L.;

Preso atto che ai sensi della novella legislativa i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione;

Visti i pareri tecnico e contabile, rilasciati dai dirigenti/responsabili dei servizi competenti sulla proposta di deliberazione;

Alla luce delle considerazioni che precedono, ritiene che la proposta sia coerente alle disposizioni e presupposti di legge sopra citati e pertanto

## **DÀ ATTO**

del rispetto alle prescrizioni di legge, della compatibilità dei costi derivanti dalla rideterminazione della dotazione organica sulla base dei fabbisogni di personale programmati per il triennio 2025/2027

Si attesta l'avvenuto rispetto del limite potenziale massimo di spesa della dotazione organica.

Il revisore dei conti

Dott. Paolo Ferrarini



